

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 dicembre 2019, n. 0212/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli di cui all'articolo 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009) approvato con decreto del presidente della regione 29 settembre 2009, n. 261.

- OMISSIS -

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO RECANTE LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI PRODUTTIVI DI INTERVENTO, I CRITERI E LE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA FINANZIARIA DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMI DA 12 A 15, DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2008, N. 17 (LEGGE FINANZIARIA 2009) APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 SETTEMBRE 2009, N. 261.

Art. 1 modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 261/2009

Art. 2 modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 261/2009

Art. 3 entrata in vigore

Art. 1 modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 261/2009

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 261 (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli di cui all'articolo 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009)), le parole: "15.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "20.000,00 euro".

Art. 2 modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 261/2009

1. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 261/2009, le parole: "è pari a 150.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "è pari a 300.000,00 euro".

Art. 3 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.